

ACCORDO

ai sensi 15, della legge 7 agosto 1990 n. 241

La Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della Funzione Pubblica

e

Il Ministero dei beni e attività culturali

Istituto centrale per gli archivi

per la realizzazione di un Progetto di ricerca sui gabinetti ministeriali

ICAR PROT N. 651, 22/12/2014
ce. 31.10.04/1

VISTO l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ove si prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

VISTO l'articolo 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93, che ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Dipartimento della funzione pubblica;

VISTO l'articolo 14, del D.P.C.M. 1 ottobre 2012, concernente Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove si prevede che il Dipartimento della funzione pubblica é la struttura che cura il coordinamento e la verifica delle attività in materia di organizzazione e funzionamento delle pubbliche amministrazioni, con riferimento alle innovazioni dei modelli organizzativi e procedurali finalizzate all'efficienza, efficacia ed economicità, anche relativamente all'attuazione delle riforme concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni;

VISTA la delega di spesa

VISTO il decreto del Ministro dei beni ed attività culturali 7 ottobre 2008 con il quale viene definito l'ordinamento dell'Istituto centrale per gli archivi, ed in particolare l'articolo 1, comma 1, ove si prevede che il predetto Istituto, "svolge attività di studio, ricerca, elaborazione di metodologie in materia di ordinamento e inventariazione di archivi storici, gestione e conservazione degli archivi in formazione, applicazione di nuove tecnologie";

RILEVATO che l'articolo 7 del d.d.l. recante "Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche approvato dal Consiglio dei ministri il e presentato al Parlamento il 23 luglio 2014 (A.S. 1577), prevede che il Governo adotti uno o più decreti di riorganizzazione dell'amministrazione centrale ivi inclusi gli uffici di gabinetto

CONSIDERATO che, anche alla luce della più recente normativa il rapporto tra l'evoluzione dei gabinetti e l'assetto attuale delle amministrazioni centrali, nonché la raccolta di prassi costituiscono per il Dipartimento della funzione pubblica elementi di indubbio interesse anche per le indicazioni di riforma;

RITENUTO che l'Istituto è responsabile dello sviluppo, gestione e manutenzione del Sistema Archivistico Nazionale (SAN) e degli otto Portali Tematici a questo integrati; del Sistema Archivistico Statale (SAS); del Sistema Informativo Unificato

delle Soprintendenze Archivistiche (SIUSA) e del Sistema Guida Generale degli Archivi di Stato;

RILEVATO che il sistema SAN è aperto alla partecipazione attiva e alla collaborazione con tutti i soggetti pubblici e privati nazionali ed esteri e con organismi internazionali; sostiene lo sviluppo e la diffusione di software aperto e riutilizzabile, aderente agli standard internazionali, per agevolare l'interoperabilità dei sistemi; si alimenta attraverso le basi dati del Sistema Informativo degli Archivi di Stato (SIAS), cui aderiscono 85 Archivi di Stato e 35 Sezioni di Archivi di Stato, la cui responsabilità tecnico-scientifica, gestione ed evoluzione è affidata all'ICAR; si alimenta, altresì, attraverso le basi dati del Sistema Informativo Unificato delle Soprintendenze Archivistiche (SIUSA) e del Sistema Guida Generale degli Archivi di Stato, la cui responsabilità tecnico-scientifica, gestione ed evoluzione è affidata all'ICAR;

RAVVISATO che al predetto Istituto sono affidate l'attività di controllo, integrazione, normalizzazione e indicizzazione della Base Dati SIAS, SIUSA e Guida Generale ai fini dell'aggiornamento dati, dell'integrazione dei Sistemi verso SAN e verso i portali tematici a questo afferenti; le attività redazionali collegate all'attuazione del Sistema Archivistico Nazionale sia in ambito archivistico che bibliografico; le attività di integrazione e fusione dei sistemi SIAS, Guida Generale e SIUSA; le attività di sviluppo, gestione e manutenzione evolutiva del Sistema Archivistico Statale (SAS);

CONSIDERATO che il predetto Istituto ha il compito di recepire, analizzare, produrre e diffondere regole e linee guida per la valorizzazione e per la fruizione di beni storici e culturali e di promuovere la condivisione di risorse archivistiche, favorendo il confronto fra esperienze di descrizione degli archivi, lo scambio di informazioni e di soluzioni, il dibattito tra esperti e il coordinamento delle iniziative;

CONSIDERATO che la predetta ricerca integra le competenze specifiche delle due amministrazioni, al fine di ottenere un risultato che da un lato aumenta gli elementi conoscitivi di analisi e di proposta del Dipartimento della funzione pubblica e, da altro lato consente di acquisire all'istituto centrale degli archivi di acquisire importanti elementi di ricerca per l'attività dell'istituto medesimo, anche in vista di una futura divulgazione dei contenuti del progetto;

stipulano il presente

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

Art. 1

(Oggetto della ricerca)

1. Il presente Accordo disciplina la collaborazione istituzionale e gli impegni reciproci tra le sopra citate Amministrazioni per la realizzazione di una ricerca
2. Obiettivi della ricerca sono:
 - a) raccogliere in modo sistematico, in un data-base appositamente predisposto, dati generali sulla presenza dei “gabinettisti”, loro provenienza (specificamente dai grandi corpi dello Stato: Consiglio di Stato, Corte dei conti, Avvocatura generale), evoluzione nel tempo del fenomeno (numero degli addetti), comparazioni a seconda dei periodi e delle maggioranze parlamentari, eventuali confronti internazionali.
 - b) costruire un dizionario biografico - anagrafe generale dei gabinettisti 1861-2014, sul modello di quello realizzato per i consiglieri di Stato (cfr. poi), allo scopo di raccogliere sistematicamente i “percorsi”, con attenzione a: estrazione geografica e sociale, studi e formazione, laurea, modalità e tempi dell’ ingresso in carriera, svolgimento della carriera stessa, successivi incarichi, nomine nei gabinetti e permanenza nei gabinetti, rete di collegamenti nell’amministrazione e fuori di, incarichi successivi all’esercizio dell’incarico, incidenza dell’incarico sulla successiva attività, pensionamento, bibliografia degli scritti, fonti utilizzate con particolare attenzione a quelle archivistiche (fascicolo personale ecc.).
 - c) realizzare una serie di interviste in video e audio con personalità che abbiano ricoperto nel corso della loro storia professionale il ruolo di capi di gabinetto e/o capi degli uffici legislativi. Le interviste, di circa un’ora ciascuna, verteranno su uno schema prestabilito di domande; saranno dotate di TAG, miranti a individuare i minutaggi nei quali ricorrono le risposte specifiche, onde consentirne anche una consultazione per parti; saranno depositate presso l’Archivio centrale dello Stato.

ART. 2

(Programma della ricerca)

1. La ricerca è articolata per moduli indipendenti: ognuno finanziato in *progress*, concluso con un prodotto a sé stante ma poi “componibile” in serie coi successivi.
2. Le fasi della ricerca riguardano i seguenti periodi: Prima fase dal 1968 al 2014; Seconda fase dal 1945 al 1968; Terza fase dall’unità d’Italia al 1945.

ART. 4

Impegni delle parti

1. Le parti contraenti assicurano il massimo impegno nel raggiungimento degli obiettivi condivisi, di cui al successivo articolo 2, secondo gli obblighi a ciascuno di essi attribuiti, operando in ogni caso secondo i principi della massima diligenza e della leale collaborazione al fine di superare eventuali imprevisti e difficoltà che dovessero sopraggiungere nel corso della realizzazione delle attività oggetto del presente Accordo, attraverso una costante ricerca delle migliori soluzioni per il soddisfacimento degli interessi pubblici e collettivi coinvolti.
2. L’istituto centrale per gli Archivi nell’ambito degli obiettivi e del programma della ricerca provvede alla :
 - definizione congiunta e verifica della compatibilità del modello dati del “data base” di cui all’articolo 1 comma 2 lettere a) e b) con il modello dati del Sistema Archivistico Nazionale-SAN (tracciati di scambio CAT-SAN, METS-SAN) e con l’Ontologia-SAN al fine di consentirne l’interoperabilità con il SAN stesso e di creare Open Data e Linked Open Data;
 - definizione congiunta per la parte archivistica del modello di descrizione delle interviste di cui all’articolo 1 comma 2 lettera c) e di individuazione e fruizione dei tag descrittivi per l’integrazione con il modello dati del Sistema Archivistico Nazionale (Tracciati CAT-SAN, METS-SAN e Ontologia SAN);
 - predisposizione e verifica di funzionamento di un data provider per l’alimentazione del Sistema Archivistico Nazionale per ciò che attiene alle risorse archivistiche;
 - predisposizione e verifica di funzionamento dei flussi di caricamento del Sistema Archivistico Nazionale per ciò che attiene agli oggetti digitali;

- gestione delle procedure di caricamento degli oggetti digitali prodotti in SAN e verifica della corretta presentazione degli stessi in SAN;
 - analisi e sviluppo in SAN di un *widget* di consultazione e navigazione a faccette del “data base” di cui all’articolo 1, comma 2 lettere a) e b) integrabile con il modello “Governi” dell’Archivio Centrale dello Stato, al fine di valorizzare le risorse tramite i relativi metadati.
3. Il Dipartimento della funzione pubblica nell’ambito degli obiettivi e del programma della ricerca provvede a:
- a) partecipa al Comitato di indirizzo, al fine di monitorare la coerenza del progetto con le esigenze specifiche del Dipartimento;
 - b) fornisce il supporto necessario alla ricerca quale amministrazione titolare dei profili organizzativi delle amministrazioni centrali

ART. 5

(Risorse finanziarie e modalità di erogazione del pagamento)

1. La ricerca è finanziata con i fondi della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica CR 6 capitolo 400 per l’esercizio finanziario 2014, per un importo massimo di € 35.000,00 (trentacinquemila/00). Non è dovuta IVA trattandosi di amministrazioni pubbliche.

ART. 6

(Comitato di Indirizzo)

1. Per la realizzazione del presente Accordo è prevista la costituzione di un Comitato di indirizzo delle attività presieduto dal Capo dell’Ufficio legislativo del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, professor Bernardo Giorgio Mattarella :
- a) dal direttore dell’Ufficio per la formazione del personale delle pubbliche amministrazioni del Dipartimento della funzione pubblica, Cons. Carlo Notarmuzi;
 - b) dal direttore dell’Istituto centrale per gli Archivi, dottoressa Marina Giannetto;

- c) dott.ssa Maria Idria Gurgo dell'Istituto centrale per gli Archivi.
2. Il Comitato di Indirizzo ha compiti di indirizzo, supervisione delle attività di progetto e vigilanza; più esattamente provvederà a:
 - a) svolgere azioni di coordinamento al fine di agevolare e semplificare la realizzazione integrata degli interventi;
 - b) definire azioni di raccordo e coordinamento per le eventuali attività di comunicazione del progetto.
 3. Il Comitato di indirizzo può intraprendere qualsiasi iniziativa per la buona riuscita della ricerca, oltre naturalmente ad elaborare proposte ed indicazioni di carattere programmatico e operativo.
 4. Il Comitato di indirizzo può svolgere le proprie riunioni con modalità *on line*.

Art. 7

(Efficacia e durata)

1. L'Accordo avrà efficacia tra le parti a partire dalla data di registrazione dello stesso da parte dei competenti organi di controllo e ha durata fino al 31 dicembre 2015, salvo motivata proroga adottata previo parere del Comitato di indirizzo di cui all'articolo 6.
2. La proroga delle attività non potrà in alcun caso comportare incremento del finanziamento.

ART. 8

Modifiche dell'Accordo

1. Il presente Accordo può subire modifiche e/o integrazioni su richiesta di una delle due parti in ragione di cambiamenti intervenuti nel contesto di riferimento. Le modifiche e/o integrazioni saranno apportate mediante apposito atto sottoscritto da entrambe le parti, in appendice al presente Accordo, previo parere del Comitato di indirizzo di cui all'articolo 6.

ART. 9

(Controversie e foro competente)

1. In caso di controversia, prima che una delle Parti proponga giudizio, secondo quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 15 e 11, Legge 7 agosto 1990 n. 241, le parti dovranno tentare una conciliazione bonaria, da esprimersi entro 30 giorni dalla comunicazione della richiesta effettuata da una delle due parti interessate.
2. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15, legge 7 agosto 1990 n. 241, le eventuali controversie che dovessero insorgere in merito all'esecuzione del presente Accordo, sono riservate al Foro di Roma.

Roma,

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica
Cons. Carlo Notarmuzi

Ministero dei beni e le attività culturali
Istituto centrale per gli archivi
Dott.ssa Marina Giannetto